

## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

## all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

dall'altro,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, l'espansione reciproca nonché un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in appresso denominata «Comunità») e la Repubblica di Polonia (in appresso denominata «Polonia»);

DECISI a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, e in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni dei mercati comunitario e polacco dei prodotti tessili;

TENENDO CONTO degli obiettivi dell'accordo europeo firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 tra la Comunità e la Polonia, in particolare l'articolo 1;

VISTO l'accordo europeo, in particolare l'articolo 15,

VISTO l'accordo intermedio tra la Comunità e la Polonia firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in particolare l'articolo 9;

VISTO il protocollo n. 1 sui prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'accordo europeo e dell'accordo intermedio, in particolare l'articolo 3,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Johannes Friedrich BESELER

Direttore Generale aggiunto della Direzione generale delle Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA:

Jan TRUSZCZYNSKI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Capo della Missione della Repubblica di Polonia presso l'Unione europea

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

1. I futuri sviluppi della cooperazione commerciale e industriale tra le industrie dei tessili e dell'abbigliamento della Comunità e della Polonia sono un elemento basilare del presente protocollo, che definisce il regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili»),

originari della Polonia e della Comunità, elencati nell'allegato I.

2. Ai sensi del presente protocollo, tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate alle importazioni in entrambe le parti di prodotti tessili originari dell'altra parte saranno abolite alla fine del periodo di cui al verbale concordato n. 5.

3. Nel terzo anno di applicazione del presente protocollo si terranno consultazioni per esaminare la situazione generale e i progressi compiuti verso la liberalizzazione definitiva.

#### Articolo 2

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

2. Le parti decidono che l'introduzione di modifiche dei metodi, delle norme, delle procedure e della suddivisione dei prodotti tessili in categorie, compresi i cambiamenti relativi al sistema armonizzato e alla nomenclatura combinata, nell'attuazione o nella gestione delle restrizioni applicate a norma del presente protocollo non inciderà sull'equilibrio tra diritti e obblighi delle parti previsto dallo stesso, non diminuirà l'accesso per una delle parti, non impedirà la piena utilizzazione di tale accesso e non perturberà gli scambi contemplati dal presente protocollo. La parte che introduce una delle suddette modifiche ne informa l'altra parte prima della loro entrata in vigore.

Nell'appendice A figurano le procedure da seguire per i cambiamenti di classificazione.

3. L'origine dei prodotti oggetto del presente protocollo è determinata conformemente alle norme di origine in vigore nella Comunità.

La Polonia viene informata di qualsiasi modifica alle suddette norme d'origine.

Nell'appendice A figurano le procedure di controllo dell'origine dei prodotti tessili.

#### Articolo 3

1. La Polonia accetta di limitare le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II ai massimali ivi stabiliti per ciascun anno di applicazione del protocollo.

2. Il numero e il livello delle restrizioni quantitative applicate alle importazioni dirette in Polonia di prodotti tessili, espressi nei codici della nomenclatura combinata («NC»), di origine comunitaria sono elencate nell'allegato III del presente protocollo per ciascun anno di applicazione dello stesso.

3. Salvo diverse disposizioni del presente protocollo, la Polonia e la Comunità decidono di non introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente nei loro scambi di prodotti tessili e di non aumentare quelle esistenti rispetto alle restrizioni in vigore al 31 dicembre 1992.

4. Le esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato II, originarie della Polonia, sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nell'appendice A.

#### Articolo 4

1. La Polonia e la Comunità riconoscono il carattere particolare e differenziato, corrispondente ad un aspetto specifico della cooperazione industriale e commerciale, delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Polonia.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dell'appendice B, dette reimportazioni nella Comunità non sono soggette ai limiti quantitativi applicati ai prodotti di cui all'allegato II, purché vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e possano beneficiare del regime specifico di cui all'appendice B.

3. Non si applicano restrizioni alle importazioni in Polonia di prodotti tessili di origine comunitaria destinati alla riesportazione previa operazioni di perfezionamento attivo in Polonia.

#### Articolo 5

1. Le importazioni in entrambe le parti dei prodotti tessili contemplati dal presente protocollo non sono soggette ai limiti quantitativi fissati agli allegati II e III, purché si dichiari che sono destinate ad essere riesportate dalla parte importatrice, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nelle parti.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati nella Comunità alle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità competenti e alla prova dell'origine conformemente all'appendice A.

2. Se le autorità competenti di una delle parti constano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti a norma del presente protocollo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati dalla parte in questione, esse comuni-

cano entro quattro settimane alle autorità dell'altra parte i quantitativi in oggetto e autorizzano importazioni dei medesimi quantitativi di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente protocollo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. Le esportazioni di entrambe le parti di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o di altri manufatti confezionati a mano con i tessuti suddetti e di prodotti artigianali che fanno parte del folclore tradizionale non sono soggette a limiti quantitativi. Le esportazioni di questi prodotti originarie della Polonia devono tuttavia soddisfare alle condizioni di cui all'appendice C del presente protocollo.

#### Articolo 6

1. L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione, di una parte del limite quantitativo fissato nell'allegato II per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino a concorrenza del 6% del limite quantitativo dell'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione del protocollo possono essere riportati sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino a concorrenza del 10% del limite quantitativo fissato nell'allegato II per l'anno in corso.

3. Per il gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 o dalle categorie 2 e 3 alla categoria 1, fino a concorrenza del 7% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- tra le categorie 2 e 3, fino a concorrenza del 7% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- i quantitativi globali trasferiti alle categorie 2 e 3 conformemente ai primi due trattini non devono superare il 7% del limite stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino a concorrenza del 7% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria dei gruppi I, II e III a una categoria dei gruppi II e III sono autorizzati fino a concorrenza del 10% del limite quantitativo stabilito per

la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui al paragrafo 3 è riportata nell'allegato I.

5. L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione non deve superare il 17% per le categorie di prodotti dei gruppi I, II e III.

6. Le autorità della parte esportatrice notificano all'altra parte, con un preavviso di almeno 15 giorni, l'eventuale ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

#### Articolo 7

1. Se una parte ritiene che le importazioni di prodotti tessili non soggetti a limiti quantitativi, originari dell'altra parte e contemplati dal presente protocollo, avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e in condizioni tali da recare o minacciare di recare pregiudizio alla produzione della parte importatrice di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure, se lo giustificano gli interessi economici della parte importatrice, essa può istituire un sistema di vigilanza preventiva o a posteriori per la categoria di prodotti in questione, per il periodo di tempo che giudicherà opportuno.

2. La parte che intende introdurre un sistema di vigilanza a norma del paragrafo 1 ne informa, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, l'altra parte, che può chiedere l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 14 del presente protocollo.

3. Qualora la Comunità introduca, a norma del presente articolo, un sistema di vigilanza, la Polonia applica le pertinenti disposizioni dell'appendice A in materia di duplice controllo, classificazione e certificazione dell'origine.

#### Articolo 8

1. Le esportazioni in entrambe le parti di prodotti tessili non soggetti a limiti quantitativi possono essere assoggettate a limiti quantitativi secondo le modalità di cui ai paragrafi seguenti.

2. Se una delle parti ritiene che le importazioni di prodotti tessili originari dell'altra parte e contemplati dal presente protocollo avvengano in quantitativi talmente maggiorati o in condizioni tali da causare o minacciare di causare grave pregiudizio alla produzione della parte importatrice di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può chiedere l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 14 del presente protocollo onde concordare un limite quantitativo adeguato per la categoria tessile in questione.

I limiti quantitativi concordati non possono comunque essere inferiori al 110 % del livello delle importazioni dei prodotti di detta categoria originari dell'altra parte effettuate dalla parte importatrice nel periodo di dodici mesi che termina due mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, tre mesi prima di quello della richiesta di consultazioni.

3. Qualora la situazione sia talmente critica che ogni ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, la parte importatrice può prendere provvedimenti in via provvisoria, purché presenti subito dopo la richiesta di consultazioni, sotto forma di restrizioni quantitative per le esportazioni o le importazioni polacche, rispettivamente nella o dalla Comunità, per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta. Il limite provvisorio non deve essere inferiore al 25 % del livello delle importazioni/esportazioni effettuate nel periodo di dodici mesi che termina due mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, tre mesi prima di quello della richiesta di consultazioni.

4. Se, nel corso delle consultazioni, non si giunge ad una soluzione soddisfacente entro un mese, i limiti provvisori di cui al paragrafo 3 possono essere prorogati per altri tre mesi, in attesa di ulteriori consultazioni, o resi definitivi a un livello annuale non inferiore al 110 % delle importazioni effettuate nel periodo di dodici mesi che termina due mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, tre mesi prima di quello della richiesta di consultazioni.

5. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 o 4, ciascuna parte autorizza l'importazione di prodotti appartenenti alla categoria tessile in questione spediti dall'altra parte prima della richiesta di consultazioni.

Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 o 4, la parte interessata si impegna a rilasciare licenze di esportazione o di importazione per i prodotti contemplati da contratti effettivamente conclusi prima dell'introduzione del limite quantitativo, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

6. Nell'introdurre la misura si stabiliscono altresì la sua durata e i tassi di incremento annuali da applicare a tutti i limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente protocollo relative alle esportazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti negli allegati II o III si applicano anche ai prodotti per i quali vengono fissati limiti quantitativi a norma del presente articolo.

8. Le misure adottate a norma del presente articolo non possono in nessun caso rimanere in vigore una volta

scaduto il termine fissato nel presente protocollo per l'abolizione di tutte le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

#### Articolo 9

Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce alle parti di abolire unilateralmente un limite quantitativo o di aumentare il livello di accesso nel quadro di un limite quando lo consentano le condizioni del mercato.

#### Articolo 10

1. La Polonia si impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione e di importazione rilasciate dalle sue autorità per tutte le categorie di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo e su tutti i certificati rilasciati da dette autorità per tutti i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, cui si applicano le disposizioni dell'appendice C del presente protocollo.

Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità polacche precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità comunitarie riguardo alle licenze e ai certificati di esportazione rilasciati dalla Polonia.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

3. Le parti si impegnano a fornire alle autorità dell'altra parte, entro il 15 aprile di ciascun anno di calendario, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente protocollo.

Ciascuna parte fornisce all'altra, su richiesta, le informazioni statistiche disponibili su tutte le esportazioni di prodotti tessili contemplati dal presente protocollo.

Ciascuna parte trasmette alle autorità dell'altra i dati statistici relativi ai prodotti contemplati dall'articolo 5, paragrafo 1.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del terzo mese successivo al trimestre dell'anno cui si riferiscono le statistiche.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche rela-

tive alle esportazioni e alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente protocollo.

#### Articolo 11

1. Per garantire il buon funzionamento del presente protocollo tra la Polonia e la Comunità, le parti decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nelle indagini e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Polonia e la Comunità convengono pertanto di definire le procedure giuridiche e amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori/importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti ritenga che si stia eludendo il presente protocollo, essa si consulta con l'altra parte per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta dell'altra parte ciascuna parte può prendere, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi concordati in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la parte che ha presentato la richiesta ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari dell'altra parte sono stati importati eludendo il presente protocollo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dello stesso;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'altra parte, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

- c) se risulta che il territorio dell'altra parte è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di detta parte, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari dell'altra parte, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Fatto salvo il protocollo n. 6 dell'accordo europeo sulla reciproca assistenza in materia doganale, le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere tutti i problemi connessi all'elusione conformemente all'appendice A del presente protocollo.

#### Articolo 12

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente protocollo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine polacca non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. La Polonia sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. La Polonia si accerta che le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

#### Articolo 13

1. Le parti evitano qualsiasi discriminazione nell'assegnare le licenze di esportazione e le autorizzazioni o i documenti d'importazione di cui alle appendici A e C.

2. Se una delle parti riscontra che l'applicazione del presente protocollo o le pratiche commerciali dell'altra parte perturbano le relazioni commerciali esistenti tra la

Comunità e la Polonia si avviano tempestivamente consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 14, al fine di rimediare alla situazione.

#### *Articolo 14*

1. Salvo diverse disposizioni, alle speciali procedure di consultazione di cui al presente protocollo si applicano le regole seguenti:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte;
- la richiesta di consultazioni è seguita, entro 15 giorni dalla notifica, da una dichiarazione che esponga i motivi e le circostanze che, secondo la parte richiedente, ne giustificano la presentazione;
- le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta onde pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabili entro l'ulteriore termine di un mese.

2. Se necessario, su richiesta di una parte si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente protocollo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti.

#### *Articolo 15*

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono

notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993 e scade al termine del periodo di cui al verbale concordato n. 5.

2. Ciascuna parte può proporre consultazioni in qualsiasi momento, conformemente all'articolo 14, al fine di concordare modifiche al presente protocollo.

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo previa notifica all'altra parte. Il protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla notifica e i limiti quantitativi previsti a norma del protocollo vengono ridotti proporzionalmente.

4. Gli allegati, le appendici, i verbali concordati e i memorandum comuni acclusi al presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo e dell'accordo intermedio firmati tra la Comunità e la Polonia il 16 dicembre 1991.

#### *Articolo 16*

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde marts nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierten März neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierde maart negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quatro de Março de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars nittonhundranittiosju.

Sporządzono w Brukseli, dnia czwartego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



Za Rząd Rzeczypospolitej Polskiej



## ALLEGATO I

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

## GRUPPO I A

Categoria	Codice NC 1993	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00  5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90  5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90  ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00  5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00			
	5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00			
	5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00			
	5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00  5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00  5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00  5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00  5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90  ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui:  non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90  5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00  5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00  5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 (segue)	5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90  5803 90 30  ex 5905 00 70  ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90  5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00  5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00  5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90	a) di cui:  non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) <i>(segue)</i>	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90  ex 5803 90 30  ex 5905 00 70  ex 6308 00 00			

## GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10  6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30  6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90  6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90  6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50  6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18  6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10  6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

## GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00  ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19  5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	5508 10 19  5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui: acrilici		
23	5508 20 10  5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00  5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui: velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

## GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00  6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90  6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90  6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19  6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18  6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00  6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00  ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00  6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00  6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camice da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo  Camice da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00  6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 (segue)	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18  6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00  ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo  Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31  6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39  6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50  6210 40 00 6210 50 00  6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10  6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10  6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00  6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00  ex 6112 20 00  6113 00 90  6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

## GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11  6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza  Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00  ex 5811 00 00  ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui:  non greggi né imbianchiti		





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90  ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10  5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00  ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto  Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00  5207 10 00 5207 90 00  5401 10 90 5401 20 90  5406 10 00 5406 20 00  5508 20 90  5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99  5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99  5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99  5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90  5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00  5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90  5704 10 00 5704 90 00  5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( <i>bolduc</i> ), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62  Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99  5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 ( <i>segue</i> )	5807 10 10 5807 10 90  5808 10 00 5808 90 00  5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti  Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili  Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00  ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90  ex 6001 10 00  6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma  Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10  ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10  ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 (segue)	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90  6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	6216 00 00  ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	6217 10 00 6217 90 00  ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00  ex 5807 90 10  ex 5905 00 70  6210 10 10  6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99  ex 5807 90 10  ex 5905 00 70  6210 10 91 6210 10 99  ex 6301 40 90 ex 6301 90 90  6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10  6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00  ex 6305 39 00  6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00  5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00  5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00  5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90  5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria  Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati  Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici  Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90  5908 00 00  5909 00 10 5909 00 90  5910 00 00  5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

## GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90  5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90  5311 00 10  5803 90 90  5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90  6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10  6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria  Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

## ALLEGATO II

(La descrizione completa dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato figura nell'allegato I)

## LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Categoria	Unità	1993	1994	1995	1996	1997
2	tonnellate	7 000	7 140	7 283	7 428	7 577
2(a)	tonnellate	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165
3	tonnellate	3 720	3 869	4 024	4 184	4 352
4	1 000 pezzi	21 000	21 840	22 714	23 622	24 567
5	1 000 pezzi	7 400	7 733	8 081	8 445	8 825
6	1 000 pezzi	4 500	4 725	4 961	5 209	5 470
8	1 000 pezzi	3 800	3 933	4 071	4 213	4 361
9	tonnellate	2 500	2 625	2 756	2 894	3 039
12	1 000 paia	20 500	21 730	23 034	24 416	25 881
14	1 000 pezzi	1 500	1 590	1 685	1 787	1 894
15	1 000 pezzi	2 350	2 491	2 640	2 799	2 967
16	1 000 pezzi	1 725	1 829	1 938	2 055	2 178
20	tonnellate	2 600	2 730	2 867	3 010	3 160
24	1 000 pezzi	5 500	5 830	6 180	6 551	6 944
26	1 000 pezzi	4 500	4 770	5 056	5 360	5 681
90	tonnellate	4 000	4 200	4 410	4 631	4 862
117	tonnellate	2 600	2 756	2 921	3 097	3 282
118	tonnellate	2 000	2 120	2 247	2 382	2 525

## ALLEGATO III

Alla data della sigla del protocollo, la Polonia non ha restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente sulle importazioni di prodotti tessili originari della Comunità.

## Appendice A

## TITOLO I

## CLASSIFICAZIONE

*Articolo 1*

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Polonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità polacche di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il metodo adottato o la categoria per qualsiasi prodotto contemplato dal presente protocollo, ai prodotti in questione si applica il regime commerciale previsto per il metodo o la categoria in cui rientrano a seguito della modifica, conformemente al presente protocollo. La decisione entra in vigore dopo 30 giorni dalla notifica all'altra parte.

Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 del protocollo onde adempiere l'obbligo previsto all'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso.

Ai prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, vi sia una divergenza di opinioni tra la Polonia e le competenti autorità comunitarie circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni delle parti importatrici in attesa di avviare consultazioni a norma dell'articolo 14 per giungere a un accordo. Qualora non si pervenga ad un accordo, si sottoporrà la questione al comitato della nomenclatura, che stabilirà la classificazione definitiva delle merci nella nomenclatura combinata.

## TITOLO II

## ORIGINE

*Articolo 2*

1. I prodotti originari della Polonia possono essere esportati nella Comunità secondo le disposizioni del presente protocollo, purché corredati di un certificato di origine polacca conforme al modello allegato alla presente appendice.

2. I prodotti del gruppo III possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo le disposizioni del presente protocollo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Polonia a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci coperte da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 rilasciati a norma del protocollo n. 4 dell'accordo europeo.

*Articolo 3*

Il certificato di origine viene rilasciato all'esportatore soltanto previa richiesta scritta dello stesso o del suo rappresentante. Le competenti autorità polacche sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti e tutte le prove e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

*Articolo 4*

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

*Articolo 5*

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione delle merci non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

## TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER LE CATEGORIE  
DI PRODOTTI SOGGETTE A LIMITI QUANTITATIVI  
COMUNITARI

## Sezione I

## Esportazione

## Articolo 6

Le competenti autorità polacche rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Polonia dei prodotti tessili di cui all'allegato II entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma del presente protocollo, e dei prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a sistemi di vigilanza stabiliti in applicazione degli articoli 7 e 8 del protocollo.

## Articolo 7

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del protocollo, a norma delle disposizioni del verbale concordato n. 1, o al verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti elencate nell'allegato II del protocollo. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Quando viene applicato il tasso di conversione di cui all'allegato II, nella casella n. 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».

## Articolo 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

## Articolo 9

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche, se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione conformemente al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

## Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

## Sezione II

## Importazione

## Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione o di un documento d'importazione.

## Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano automaticamente l'autorizzazione o il documento d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o al verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

3. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione o il documento d'importazione già rilasciati se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e l'anno di contingentamento in questione.

## Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constata-  
no che i quantitativi totali coperti dalle licenze di

esportazione rilasciate dalla Polonia per una determinata categoria, in un anno qualsiasi, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria nell'allegato II, eventualmente modificato a norma del presente protocollo, oppure uno dei limiti quantitativi fissati conformemente all'articolo 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni o dei documenti d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le autorità polacche e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 14 del presente protocollo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare un'autorizzazione o un documento di importazione per le esportazioni di prodotti di origine polacca, soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di vigilanza, non coperte da licenze di esportazione polacche rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 11 del protocollo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati nell'allegato II o in applicazione dell'articolo 8 del protocollo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità polacche.

#### TITOLO IV

##### FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

#### Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>.

Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: PL;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
  - AT — Austria
  - BL — Benelux
  - DE — Germania
  - DK — Danimarca
  - EL — Grecia
  - ES — Spagna
  - FI — Finlandia
  - FR — Francia
  - GB — Regno Unito
  - IE — Irlanda
  - IT — Italia
  - PT — Portogallo
  - SE — Svezia
- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 7 per il 1997;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

#### Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «*déjà délivré a posteriori*» o «*issued retrospectively*».

#### Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «*duplicata*» o «*duplicate*».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

## TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI  
COMUNITARIE IN POLONIA*Articolo 17*

In caso di necessità, ciascuna parte può chiedere che vengano avviate consultazioni a norma dell'articolo 14 del protocollo onde definire disposizioni amministrative specifiche per le esportazioni comunitarie in Polonia.

Dette disposizioni garantiscono agli esportatori comunitari un livello di protezione equivalente a quello previsto dal presente protocollo per gli esportatori polacchi.

## TITOLO VI

## COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 18*

La Comunità e la Polonia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

*Articolo 19*

Per garantire una corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e la Polonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati, nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

*Articolo 20*

La Polonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari preposti alla firma delle licenze.

*Articolo 21*

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della

Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi all'autorità polacca competente indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nei documenti.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie.

Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal presente protocollo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità polacche conservano per almeno tre anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

*Articolo 22*

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 21 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Polonia risulta o sembra risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente protocollo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Polonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alla operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Polonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o dell'infrazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Polonia, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Polonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili

per prevenire l'elusione o la violazione del presente protocollo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessuti in Polonia e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente protocollo tra la Polonia e i paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio polacco prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Polonia o della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del protocollo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.



1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	<b>ORIGINAL</b>	2 <b>No</b>
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<b>CERTIFICATE OF ORIGIN</b> <b>(Textile products)</b> <hr/> <b>CERTIFICAT D'ORIGINE</b> <b>(Produits textiles)</b>	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)
		12 FOB value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ..... on — le .....  (Signature) (Stamp — Cachet)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.  
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.



(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.  
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	<b>ORIGINAL</b>		2 <b>No</b>
	3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<b>EXPORT LICENCE (Textile products)</b>		
	<b>LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)</b>		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À ..... , on — le .....	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)



*Appendice B*

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo, dei prodotti elencati nell'allegato alla presente appendice possono applicarsi le disposizioni del presente protocollo, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

- 1) Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato alla presente appendice.
- 2) Le reimportazioni non contemplate dall'allegato alla presente appendice possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del protocollo, purché i prodotti in questione non siano soggetti né ai limiti quantitativi di cui all'allegato II del protocollo né a misure di vigilanza.
- 3) Considerati gli interessi di entrambe le parti, a sua discrezione o su richiesta della Polonia a norma dell'articolo 14 del protocollo, la Comunità può prendere in considerazione ed effettuare:
  - a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici;
  - b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.
- 4) La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:
  - a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 25 % del quantitativo per la categoria alla quale viene effettuato il trasferimento;
  - b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 13,5 % del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva;
- c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva.
- 5) La Comunità informa la Polonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.
- 6) Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.
- 7) I trasferimenti da una categoria all'altra e gli addebiti combinati dei limiti quantitativi per i prodotti dei gruppi II e III vengono calcolati secondo la tabella delle equivalenze che figura nell'allegato I dell'accordo.
- 8) Per tutti i prodotti contemplati dalla presente appendice le organizzazioni autorizzate dalla legislazione polacca rilasciano, conformemente all'appendice A del protocollo, un certificato di origine su cui figura un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Polonia.
- 9) La Comunità comunica alla Polonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.
- 10) Fatti salvi i paragrafi 1-9, la Polonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le parti di beneficiare delle disposizioni del protocollo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra la Polonia e la Comunità.

## Allegato all'appendice B

## TPP-LIMITI QUANTITATIVI PER LA POLONIA

(Per motivi di praticità, le designazioni delle merci utilizzate nell'allegato sono riportate in forma abbreviata)

Categoria	Designazione	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE
4	T-Shirts	1 000 pezzi	1993	8 000
			1994	8 480
			1995	8 989
			1996	9 528
			1997	10 100
5	Pullover	1 000 pezzi	1993	9 250
			1994	9 874
			1995	10 541
			1996	11 252
			1997	12 012
6	Pantaloni, tessuti	1 000 pezzi	1993	18 500
			1994	19 888
			1995	21 379
			1996	22 982
			1997	24 706
8	Camicie	1 000 pezzi	1993	17 250
			1994	18 156
			1995	19 109
			1996	20 112
			1997	21 168
12	Calzettoni e calzini	1 000 paia	1993	7 000
			1994	7 630
			1995	8 317
			1996	9 065
			1997	9 881
14	Cappotti per uomo	1 000 pezzi	1993	4 550
			1994	4 960
			1995	5 406
			1996	5 892
			1997	6 423
15	Cappotti per donna	1 000 pezzi	1993	11 000
			1994	11 990
			1995	13 069
			1996	14 245
			1997	15 527
16	Vestiti per uomo	1 000 pezzi	1993	3 550
			1994	3 870
			1995	4 218
			1996	4 597
			1997	5 011

Categoria	Designazione	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE
24	Pigiama	1 000 pezzi	1993	2 500
			1994	2 725
			1995	2 970
			1996	3 238
			1997	3 529
26	Vestiti per donna	1 000 pezzi	1993	4 000
			1994	4 360
			1995	4 752
			1996	5 180
			1997	5 646

*Appendice C*

(di cui all'articolo 5, paragrafo 3)

**Prodotti dell'artigianato e del folclore originari della Polonia**

1. L'esenero di cui all'articolo 5, paragrafo 3 relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

- a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Polonia;
- b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale polacca, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;
- c) prodotti tradizionali del folclore polacco, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e la Polonia.

L'esenero riguarda solo i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità della parte fornitrice conformemente al modello allegato alla presente appendice. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà alla Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Polonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente protocollo.

2. Le disposizioni di cui ai titoli IV e V dell'appendice A si applicano «mutatis mutandis» ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	<b>ORIGINAL</b>	2 <b>No</b>
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<b>CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community.</b>	
	<b>CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.</b>	
	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantité	10 FOB value (1) Valeur fob (1)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE  I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: (a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4.  Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: (a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); (b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); (c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.		
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ..... , on — le .....  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(Signature)</span> <span>(Stamp — Cachet)</span> </div>	

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.  
 (2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).



**Verbale concordato n. 1**

Nel quadro del protocollo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato l'11 dicembre 1992, le parti decidono che gli articoli 7 e 8 del protocollo non impediscono alla Comunità, qualora sussistano le necessarie condizioni, di applicare il sistema di vigilanza o le misure di salvaguardia per una o più regioni conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, la Repubblica di Polonia verrà informata preventivamente delle disposizioni dell'appendice A dell'accordo da applicare.

*Per il governo  
della Repubblica di Polonia*

*Per il Consiglio  
dell'Unione europea*

**Verbale concordato n. 2**

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1 del presente protocollo, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni del presente protocollo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su richiesta della Comunità la Polonia si impegna a rispettare limiti temporanei all'esportazione per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dalla Polonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa la Polonia delle misure tecniche e amministrative, definite nell'allegata nota verbale, che entrambe le parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi conformemente ai principi del mercato interno.

*Per il governo  
della Repubblica di Polonia*

*Per il Consiglio  
dell'Unione europea*

### Nota verbale

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Polonia presso le Comunità europee e si prega far riferimento al protocollo sui prodotti tessili tra la Repubblica di Polonia e la Comunità, siglato l'11 dicembre 1992.

La Direzione generale informa la Missione della Repubblica di Polonia che la Comunità ha deciso di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il paragrafo 1 del verbale concordato n. 2 del protocollo siglato l'11 dicembre 1992. Di conseguenza, a decorrere dalla data sopra indicata si applicheranno anche le disposizioni corrispondenti degli articoli 7 e 12 dell'appendice A del protocollo.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Polonia presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

---

### Verbale concordato n. 3

Nel quadro del protocollo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1992, le parti decidono che la Polonia cercherà di non privare le regioni della Comunità, che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti che costituiscono mezzi di produzione per la loro industria di trasformazione.

La Comunità e la Repubblica di Polonia decidono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

*Per il governo  
della Repubblica di Polonia*

*Per il Consiglio  
dell'Unione europea*

---

### Verbale concordato N. 4

Nel quadro del protocollo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1992, la Repubblica di Polonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

*Per il governo  
della Repubblica di Polonia*

*Per il Consiglio  
dell'Unione europea*

**Verbale concordato n. 5**

Nel quadro del protocollo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1992, le parti decidono che tutti i riferimenti al periodo di applicazione del protocollo o al periodo alla fine del quale saranno abolite tutte le restrizioni quantitative corrispondono a un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, a meno che la conclusione e l'applicazione dei risultati dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round non precedano questa data. In tal caso, i periodi di cui sopra saranno pari a metà del periodo deciso durante i suddetti negoziati per l'integrazione nel GATT dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, ma non saranno comunque inferiori a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

*Per il governo  
della Repubblica di Polonia*

*Per il Consiglio  
dell'Unione europea*

**Verbale concordato n. 6**

Nel quadro del protocollo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1992, le parti decidono che il riporto sul limite quantitativo per il 1993 dei quantitativi non utilizzati nel 1992 a norma dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 27 giugno 1986, modificato dal protocollo siglato il 15 ottobre 1991, è autorizzato fino al 9% dei corrispondenti limiti quantitativi per il 1992.

*Per il governo  
della Repubblica di Polonia*

*Per il Consiglio  
dell'Unione europea*

**Scambio di note**

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Polonia presso le Comunità europee e si prega far riferimento al protocollo sui prodotti tessili tra la Repubblica di Polonia e la Comunità, siglato l'11 dicembre 1992.

La Direzione generale desidera informare la Missione della Repubblica di Polonia che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo, la Comunità accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993, a condizione che entrambe le parti possano porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di 120 giorni.

La Direzione generale Relazioni esterne sarebbe grata alla Missione se volesse confermare il suo accordo in merito a quanto precede.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Polonia presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

### Scambio di note

La Missione della Repubblica di Polonia presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si prega far riferimento alla nota del direttore generale relativa al protocollo sui prodotti tessili tra la Repubblica di Polonia e la Comunità siglato l'11 dicembre 1992.

La Missione della Repubblica di Polonia desidera informare la Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo, il governo della Repubblica di Polonia accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993, a condizione che entrambe le parti possano porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di 120 giorni.

La Missione della Repubblica di Polonia presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni esterne l'espressione della sua profonda stima.

---